

	----- ALLEGATO A AL N. 110487/34179 DI REP -----	
	----- STATUTO -----	
	"Associazione Italiana RICERCARE per CURARE ODV ETS (AIRpC) "	
	Art.1) Denominazione - Sede - Durata - Logo -----	
	Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e delle	
	norme del Codice civile in tema di associazioni, è costitui-	
	ta l'Associazione non riconosciuta denominata-----	
	"Associazione Italiana RICERCARE per CURARE ODV ETS (AIRpC) "	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Lecco.-----	
	L'eventuale variazione d'indirizzo della sede legale nel-	
	l'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statuta-	
	ria, salvo comunque apposita delibera del Consiglio Diretti-	
	vo e successiva comunicazione agli uffici competenti.-----	
	Essa intende operare in ambito nazionale e internazionale.----	
	L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in-	
	Italia ed all'estero.-----	
	L'Associazione ha durata illimitata.-----	
	Art.2) Scopo e Attività Istituzionali -----	
	Ai sensi dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017, l'asso-	
	ciazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	culturali, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi	
	in modo determinante e prevalente delle prestazioni di vo-	
	lontariato dei propri associati.-----	
	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017, l'As-	
	sociazione persegue, senza scopo di lucro, le predette fina-	

	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, civile	
	mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi	
	di una o più attività di interesse generale, di cui all'art.	
	5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo preva-	
	lente delle prestazioni dei volontari associati.-----	
	In particolare, l'Associazione intende svolgere le attività	
	di interesse generale, riconducibili all'art. 5, co. 1 del	
	D. Lgs. n. 117/2017 con i seguenti riferimenti:-----	
	lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;-----	
	lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modi-	
	ficazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa;-----	
	lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse socia-	
	le;-----	
	lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti-	
	vità, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale.-----	
	In particolare, l'Associazione si propone come finalità as-	
	sociative quelle di:-----	
	* promuovere la ricerca scientifica nella sua totalità;-----	
	* promuovere lo scambio culturale, le collaborazioni e le	
	relazioni tra ricercatori italiani e stranieri, anche attra-	

	verso canali di comunicazione di massa quali, ma non limita-	
	tamente a, social network, internet e testate giornalisti-	
	che;-----	
	* promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da	
	e riguardanti gli ambiti della ricerca scientifica nei dif-	
	ferenti campi del sapere, allo scopo di fornire alla società	
	civile un'informazione scientifica corretta, adeguata e com-	
	prendibile anche al grande pubblico;-----	
	* promuovere i valori fondanti l'attività del ricercatore,	
	quali l'uso del metodo scientifico, la statistica, l'epide-	
	miologia e la medicina basata sulle evidenze (Evidence Based	
	Medicine, EBM), la disponibilità al dialogo ed al confronto,	
	l'onestà intellettuale.-----	
	Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione	
	può:-----	
	* promuovere la ricerca scientifica umana monocentrica e	
	multicentrica con idonea e adeguata raccolta dati via web	
	mediante web-database studiati ad hoc, rispettando e perse-	
	guendo la tutela dei dati sensibili dei soggetti arruolati;---	
	* diffondere i risultati di tali ricerche sulle riviste	
	scientifiche nazionali e internazionali;-----	
	* organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di	
	studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni ti-	
	po;-----	
	* promuovere e realizzare pubblicazioni e sussidi audiovi-	

	sivi di ogni genere;-----	
	* promuovere e curare direttamente la redazione e l'edizio-	
	ne di libri, testi, dispense, notiziari, brochure ed inda-	
	gini;-----	
	* redigere articoli divulgativi da destinare a siti web, so-	
	cial network, blog e riviste;-----	
	* coordinare le proprie attività con quelle di altre asso-	
	ciazioni con finalità analoghe, di singoli ricercatori, di	
	enti o fondazioni, anche a livello internazionale;-----	
	* collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali	
	o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed	
	associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;---	
	* erogare borse di studio e/o contributi a fini di ricerca;	
	* realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento	
	delle proprie finalità.-----	
	L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo	
	Settore, anche attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e	
	siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal	
	predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pub-	
	bliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività	
	di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei	
	limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei	
	successivi decreti attuativi dello stesso, nonché delle vi-	

	genti norme in materia finanziaria.-----	
	L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività promo-	
	zionale, economica e finanziaria che ritenga necessaria,	
	utile o, comunque, opportuna per il raggiungimento dei pro-	
	pri scopi. Le attività di cui ai commi precedenti sono svol-	
	te prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associa-	
	ti.-----	
	Art.3) Volontari -----	
	L'Associazione ha facoltà di avvalersi, nello svolgimento	
	delle proprie attività, dell'opera di volontari.-----	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attivi-	
	tà in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associa-	
	zione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarie-	
	tà.-----	
	Le prestazioni fornite dai volontari, come detto, sono a ti-	
	tolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal	
	beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltan-	
	to le spese effettivamente sostenute e documentate per le	
	attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in	
	apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed	
	approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono in-	
	compatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e au-	

	tonomo e/o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale	
	con l'associazione. Fino all'adozione del Regolamento, le	
	attività dei Volontari saranno disciplinate da apposite let-	
	tere a firma del Presidente dell'Associazione, su delibera	
	del Consiglio Direttivo.-----	
	Art.4) Ammissione degli Associati -----	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i	
	principi emergenti dal presente statuto, collaborano attiva-	
	mente e personalmente al perseguimento dello scopo istitu-	
	zionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'espli-	
	cazione.-----	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
	parte con deliberazione dell'organo amministrativo.-----	
	Chi desidera entrare a far parte dell'Associazione ne fa do-	
	manda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga,	
	oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al pre-	
	sente Statuto ed ai regolamenti interni. In esito all'ammis-	
	sione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le	
	attività di interesse generale svolte.-----	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto del-	
	la domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'i-	
	stanza di ammissione si pronunci l'assemblea ordinaria nella	

	prima adunanza successiva. All'appellante deve essere garan-	
	tito il diritto al contraddittorio.-----	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei con-	
	fronti dell'Associazione che è organizzata secondo il prin-	
	cipio generale della democraticità della struttura e del-	
	l'assenza di discriminazione fra le persone.-----	
	Gli associati sono, dunque, tenuti all'adempimento, solleci-	
	to, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi deri-	
	vanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni	
	associative, fra i quali rientra l'obbligo di contribuire	
	alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pa-	
	gamento della quota associativa fissata periodicamente dal-	
	l'Organo Amministrativo.-----	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne con-	
	sentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione	
	con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richie-	
	dente.-----	
	Il Consiglio Direttivo ha facoltà, con propria delibera, di	
	nominare Soci Onorari persone che si siano particolarmente	
	distinte nell'attività a favore dell'Associazione e la qua-	
	lifica di "Sostenitori" a Soci che abbiano svolto attività o	
	iniziative a sostegno dell'associazione stessa.-----	

		I soci onorari non hanno diritto di voto.-----	
		Art.5) Quota associativa-----	
		La determinazione dell'ammontare delle quote annuali asso-	
		ciative e le modalità e termini di pagamento sono stabiliti	
		dal Consiglio Direttivo annualmente.-----	
		Il socio che non avrà provveduto entro i termini stabiliti	
		dal Consiglio Direttivo al versamento della quota annuale	
		potrà essere escluso ai sensi dell'art. 6 del presente Sta-	
		tuto.-----	
		Art.6) Recesso ed esclusione-----	
		La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato,	
		ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione	
		dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo	
		preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che	
		assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.-----	
		Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente	
		dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in	
		corso, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministra-	
		tivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto	
		versato all'Associazione.-----	
		L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri do-	
		veri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente	
		inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun	
		associato può essere escluso con deliberazione motivata del-	
		l'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre	

	possibile il ricorso all'assemblea.-----	
	Nel caso in cui siano venute meno le cause dell'esclusione	
	l'associato può essere riammesso.-----	
	Art.7) Organi dell'Associazione -----	
	Sono Organi dell'Associazione:-----	
	a) l'Assemblea degli associati;-----	
	b) il Consiglio Direttivo, che nomina al suo interno il Pre-	
	sidente;-----	
	c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al ve-	
	rificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del	
	terzo Settore;-----	
	d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ve-	
	rificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del	
	Terzo Settore.-----	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri	
	di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.-----	
	Art.8) Assemblea degli Associati -----	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è compo--	
	sta da tutti gli associati in regola con il versamento della-	
	quota associativa annuale.-----	
	A) <u>Funzioni</u> -----	
	L'assemblea degli associati:-----	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, no-	

	mina i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di	
	Revisione;-----	
	- approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;-----	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;-----	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;-----	
	- approva i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;-----	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;-----	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che proce-	
	dono all'esclusione di un associato;-----	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Leg-	
	ge o dal presente Statuto.-----	
	B) <u>Convocazione</u> -----	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la	
	sede dell'Associazione o in altro luogo in Italia.-----	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno,	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio,	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richie-	
	sto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche ve-	
	nute a scadere.-----	
	L'assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta	
	il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne	

	sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli asso-	
	ciati aventi diritto al voto.-----	
	L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-	
	ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.-----	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indi-	
	rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato	
	nella domanda di ammissione o successivamente variata me-	
	diante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Asso-	
	ciazione.-----	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'as-	
	semblea.-----	
	L'adunanza in seconda convocazione deve tenersi almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.-----	
	C) <u>Diritto di voto</u> -----	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il	
	versamento della quota associativa e che siano iscritti al-	
	meno da 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di	
	iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di am-	
	missione dell'associato.-----	
	Ciascun associato esprime un solo voto.-----	

	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da	
	altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile	
	anche in calce all'avviso di convocazione.-----	
	Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro as-	
	sociato qualora l'associazione abbia meno di 200 associati;	
	un associato può rappresentare fino a due altri associati	
	qualora l'associazione abbia da 200 a 500 associati. Qualora	
	l'associazione abbia più di 500 associati un socio può rap-	
	presentare altri tre associati.-----	
	Il voto si esercita in modo palese.-----	
	D) <u>Svolgimento</u> -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del	
	Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'as-	
	sociato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione	
	dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario no-	
	minato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio	
	nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Diret-	
	tivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è tra-	
	scritto nel libro verbale dell'Assemblea.-----	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri disciplinari	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	

	qualità di esperti, di persone non associate al fine di con-	
	sentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole	
	esercizio del diritto di voto.-----	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.-----	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indica-	
	ti nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea	
	possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia	
	in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accer-	
	tamento dell'identità degli intervenuti non personalmente	
	presenti;-----	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.-----	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svol-	
	ta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verba-	
	lizzante.-----	
	E) <u>Maggioranze</u> -----	
	L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita	

	alla presenza della metà più uno degli associati aventi di-	
	ritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai	
	presenti.-----	
	In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,	
	qualunque sia il numero degli associati intervenuti.-----	
	Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto	
	associativo nonché la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione, l'Assemblea, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, è validamente costituita con la presenza di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera valida-	
	mente con il voto favorevole della maggioranza degli asso-	
	ciati. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento del-	
	l'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il	
	voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.---	
	Art.9) Consiglio Direttivo -----	
	A) <u>Funzioni</u> -----	
	E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione del-	
	l'Associazione.-----	
	E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione.-----	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:-----	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;-	
	- convocare l'Assemblea degli associati;-----	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilan-	

	cio sociale;-----	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funziona-	
	mento dell'Associazione;-----	
	- nominare il Presidente dell'Associazione;-----	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acqui-	
	stare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o ri-	
	nunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'im-	
	piego dei contributi e, più in generale, dei mezzi finanzia-	
	ri dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Isti-	
	tuti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e	
	con la Pubblica Amministrazione;-----	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quo-	
	te di ingresso;-----	
	- provvedere e/o deliberare in merito all'ammissione ed	
	esclusione degli associati;-----	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque de-	
	nominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione	
	Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Sco-	
	po), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modali-	
	tà simili o assimilate;-----	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;-----	

	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----	
	- nominare soci onorari e attribuire la qualifica di socio	
	sostenitore come previsto dall'art. 4;-----	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressa-	
	mente demandato all'assemblea o di competenza di altri Orga-	
	ni.-----	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri compo-	
	nenti specifiche deleghe per il compimento di atti o catego-	
	rie di atti determinati.-----	
	B) <u>Composizione</u> -----	
	Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e si compone	
	di 3 o 5 membri, così come determinato dall'assemblea in se-	
	de di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scel-	
	ti fra gli associati persone fisiche e durano in carica per	
	4 (quattro) esercizi sociali e fino all'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di no-	
	mina.-----	
	Essi sono rieleggibili.-----	
	I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nel-	
	l'atto costitutivo.-----	
	I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in pos-	
	sesso dei seguenti requisiti:-----	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;-----	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività istitu-	

	zionali;-----	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-	
	genti con quelli propri dell'associazione.-----	
	Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dal-	
	la carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è	
	stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, an-	
	che temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad eser-	
	citare uffici direttivi.-----	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si deca-	
	de per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, mor-	
	te, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.-----	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	abilitato alla professione medico-chirurgica, eventualmente	
	un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.-----	
	In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più con-	
	siglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga at-	
	tingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa	
	fosse esaurita, indice le elezioni suppletive per i membri	
	da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli	
	altri componenti.-----	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.-----	
	C) <u>Funzionamento</u> -----	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o	
	in qualsiasi altro luogo, previa convocazione da effettuarsi	

	mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'o-	
	ra, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da di-	
	scutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che	
	in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.-----	
	Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato in un Paese	
	estero purché ciò avvenga in occasione di un evento scienti-	
	fico organizzato dall'Associazione stessa in tale Paese.-----	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi di-	
	ritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi	
	di indifferibile urgenza può essere convocato con un preav-	
	viso di almeno 48 (quarantotto) ore.-----	
	In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adu-	
	nanze cui partecipano tutti i Consiglieri.-----	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di in-	
	tervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di	
	controllo.-----	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è pre-	
	sieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.-----	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costi-	
	tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti,	
	e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	Non sono ammesse deleghe.-----	
	Le votazioni si effettuano con voto palese.-----	

	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-	
	lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza pur-	
	chè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:-----	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;-----	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.-----	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.-----	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-	
	li del Consiglio.-----	
	D) <u>Doveri dell'ufficio</u> -----	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a participa-	
	re all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere	
	che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni	
	consecutive è considerato dimissionario e il Consiglio Di-	
	rettivo provvederà tempestivamente alla sua sostituzione con	

		le modalità previste in questo Statuto.-----	
		Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere atti-	
		ività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-	
		compatibili con gli scopi dell'Associazione.-----	
		I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'a-	
		gire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono	
		tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare	
		il diritto di voto.-----	
		E) <u>Rappresentanza</u> -----	
		La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presi-	
		dente del Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri, se delegati	
		dal Consiglio Direttivo e nei limiti della delega.-----	
		Art.10) Presidente dell'Associazione -----	
		Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del-	
		l'Associazione e rappresenta legalmente l'Associazione nei	
		confronti dei terzi ed in giudizio.-----	
		E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede	
		curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone	
		il lavoro ed è rieleggibile. La carica di presidente può es-	
		sere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità	
		previste per l'elezione.-----	
		La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni,	
		rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Di-	
		rettivo.-----	
		Il Presidente può conferire a terzi, su delibera del Consi-	

	glio Direttivo, procura speciale per il compimento di atti	
	determinati.-----	
	Art.11) Organo di Controllo -----	
	A) <u>Funzioni</u> -----	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo mono-	
	cratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in	
	sede di nomina.-----	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo con-	
	creto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione le-	
	gale dei conti.-----	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto di parteci-	
	pare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Di-	
	rettivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.----	
	B) <u>Composizione</u> -----	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre mem-	
	bri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali	
	deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.-----	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.-----	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2399 codice civile.-----	

	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompati-	
	bile con quella di componente il Consiglio Direttivo.-----	
	Art.12) Revisore legale dei conti -----	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto oppor-	
	tuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una	
	società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono es-	
	sere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito re-	
	gistro.-----	
	Art.13) Patrimonio dell'Associazione -----	
	A) <u>Composizione</u> -----	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili	
	ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti dai contri-	
	buti degli associati e dalle quote associative, dai redditi	
	e rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di	
	cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività	
	di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti testa-	
	mentari e da eccedenze di bilancio nonché dai proventi da	
	attività di interesse generale e da attività diverse ex	
	art.6 del Codice del Terzo settore e da ogni altra entrata	
	ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre	
	norme competenti in materia.-----	
	B) <u>Funzione</u> -----	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività	

	istituzionale così come definita dal presente Statuto al-	
	l'art.2.-----	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di ge-	
	stione, fondi e riserve comunque denominate a favore di as-	
	sociati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso	
	o cessazione individuale del rapporto associativo.-----	
	Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di	
	utili le seguenti attività:-----	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-	
	zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli	
	previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori	
	e condizioni;-----	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire competenze ai fini	
	dello svolgimento delle attività di interesse generale;-----	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale di mercato;-----	

	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi am-	
	ministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo	
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai sogget-	
	ti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'orga-	
	nizzazione, nonché alle società da questi direttamente o in-	
	direttamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-	
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o presta-	
	zioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse	
	generale;-----	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	enti intermediari finanziari autorizzati, di interessi pas-	
	sivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento.-----	
	Art.14) Bilancio -----	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.-----	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il	
	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli as-	
	sociati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto	
	nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal	
	rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri	
	dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione	
	che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento	

	economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.-----	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.-----	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.-----	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.-----	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.-----	
	Art.15) Libri sociali e registri -----	

	L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:-----	
	a) il libro degli associati;-----	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;-----	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.-----	
	L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.-----	
	L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.-----	
	L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----	
	Art.16) Scioglimento dell'Associazione. -----	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima, sia in seconda convocazione.-----	
	L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i poteri.-----	
	Art.17) Devoluzione del patrimonio -----	
	L'Assemblea che delibera sullo scioglimento dell'Associazione delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo	

settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad
--

	altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione	
--	--	--

	Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codi-	
--	--	--

	ce del Terzo settore.-----	
--	----------------------------	--

	Art.18) Norme di rinvio-----	
--	------------------------------	--

	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
--	---	--

	si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni	
--	--	--

	attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le re-	
--	---	--

	lative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.-----	
--	--	--

	F.to: Simeone Andrulli-----	
--	-----------------------------	--

	----- Giulio Donegana notaio-----	
--	-----------------------------------	--

[illegible]